

## PECULATO - Art. 314.

### Testo originario

#### **Peculato**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condotta importa l'interdizione temporanea.

(Art. 315

#### **Malversazione a danno di privati (1).**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente».

(1) Articolo abrogato dall'art. 20 l. 26 aprile 1990, n. 86.)

### Testo vigente:

#### **Peculato.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. <sup>(1)</sup>

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

## **MASSIME**

Cass. pen. n. 38260/2019

Integra il delitto di **peculato per distrazione** la condotta del dirigente di una società "in house" di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, in assenza di un atto formale dell'organo amministrativo ricognitivo dell'esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, a provvedere in tal senso. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente a provvedere al pagamento della sanzione con effetto estintivo, ai sensi dell'art.24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758, a condizione che la condotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria dell'ente ai sensi dell'art.2049 cod.civ.)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38260 del 16 settembre 2019)

Cass. pen. n. 37186/2019

Non è configurabile il reato di peculato **nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio**, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un appartenente alla polizia di Stato che aveva utilizzato la vettura di servizio per accompagnare un amico, essendosi l'uso indebito del mezzo protratto per circa mezz'ora senza l'abbandono del percorso prestabilito per la sorveglianza di obiettivi sensibili).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37186 del 5 settembre 2019)

Cass. pen. n. 29887/2019

In tema di peculato, la sussistenza dell'indebita appropriazione non può essere desunta dall'importo "eccessivo" delle spese di rappresentanza di cui l'avente diritto ha chiesto il rimborso, allorché la tipologia e l'importo delle spese siano stati prospettati all'ente chiamato al rimborso in maniera trasparente, senza che vi siano state condotte volte ad occultare od impedire il controllo sulla congruità delle stesse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rimborso di una spesa eccessiva può, al più, dar luogo a responsabilità contabile, senza che per ciò solo risulti configurato il reato di peculato).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29887 del 8 luglio 2019)

Cass. pen. n. 31920/2019

Il delitto di peculato per **omesso versamento, da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse** per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato si consuma allo spirare del termine indicato nella intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare, realizzandosi in tale momento la certa interversione del titolo del possesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che detto delitto di

peculato si pone in rapporto di progressione criminosa con il diverso reato, conseguentemente assorbito, di cui all'art.8 della legge 19 aprile 1990, n.85, che si configura nel caso di iniziale ritardo del versamento oltre il termine di giovedì della settimana successiva a quella della raccolta delle giocate).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31920 del 18 giugno 2019)

Cass. pen. n. 23824/2019

In tema di peculato, la **minima entità del danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione non esclude la configurabilità del reato**, poiché l'atto appropriativo integra di per sé la condotta tipica, mentre, nel caso di peculato d'uso, la destinazione solo momentanea del bene a finalità diverse da quelle pubblicistiche richiede anche l'idoneità della condotta a determinare una apprezzabile lesione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato a fronte dell'appropriazione da parte del pubblico agente di un quantitativo minimo di carburante).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23824 del 29 maggio 2019)

Cass. pen. n. 21166/2019

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso di inadeguatezza o incompletezza dei giustificativi contabili relativi a spese di rappresentanza del Comune, che non permettano di riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, gravando sull'accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21166 del 15 maggio 2019)

Cass. pen. n. 52662/2018

Risponde del reato di peculato e non di furto aggravato il **cassiere dell'ufficio postale che, mediante l'utilizzo indebito dei codici di accesso al servizio on-line, si appropri del denaro versato sul libretto di deposito**. (In motivazione la Corte ha precisato che la proprietà delle somme depositate dal titolare del libretto spetta all'istituto di credito, ai sensi dell'art.1834 cod.civ., mentre il depositante ha solo il diritto alla restituzione).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 52662 del 22 novembre 2018)

Cass. pen. n. 49990/2018

Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta del **consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare**, dal momento che il predetto, avendo la giuridica disponibilità di tali fondi, senza necessità di compiere alcuna attività per conseguirla, se ne appropria illecitamente con il mero ordine di spesa. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi ai gruppi consiliari della Regione Lombardia)

sulla base della legge regionale n. 17 del 7 maggio 1992, che prevede la presentazione, da parte dei consiglieri, di documentazione giustificativa della spesa già sostenuta e riserva ai presidenti dei gruppi consiliari la sola rendicontazione annuale).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49990 del 5 novembre 2018)

Cass. pen. n. 42657/2018

**Il dipendente in servizio presso un ufficio postale che svolge attività di tipo bancario/finanziario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio**, in quanto le relative attività sono chiaramente distinte dai servizi postali, sia perché disciplinate da differenti e specifiche normative di settore, sia perché separate dal punto di vista organizzativo e contabile, sicché l'appropriazione di somme di denaro dei clienti commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (La Corte ha espresso il suddetto principio in relazione all'appropriazione di somme pagate tramite bollettino postale alla società Postel s.p.a., come rata di un finanziamento).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42657 del 27 settembre 2018)

Cass. pen. n. 34940/2018

Integra il reato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del **pubblico agente che consenta a terzi l'utilizzo di un bene pubblico per finalità personali** qualora ciò determini una lesione dell'interesse al buon andamento della P.A., anche se la condotta non ha determinato alcun danno patrimoniale per l'ente. (Fattispecie relativa alla **consegna a terzi di un lampeggiante blu in uso alle autovetture dell'autorità giudiziaria**, in tal modo consentendo ad un soggetto non autorizzato l'impiego di un dispositivo finalizzato ad identificare i mezzi impiegati in pubblici servizi) .

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34940 del 23 luglio 2018)

Cass. pen. n. 33031/2018

In tema di peculato, rientrano nella categoria dei beni mobili suscettibili di appropriazione da parte del pubblico agente anche i **beni immateriali, a condizione che gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile**. (Fattispecie relativa ad una banca dati informatica contenente l'anagrafe dei contribuenti di un Comune, predisposta dal concessionario del servizio di riscossione, che, in base alla previsione contrattuale, doveva essere restituita all'ente dopo la risoluzione del rapporto).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33031 del 17 luglio 2018)

Cass. pen. n. 29262/2018

La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione. (In applicazione di tale principio di diritto, la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, quale amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una cappella cimiteriale per conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29262 del 26 giugno 2018)

Cass. pen. n. 27202/2018

Non configura il delitto di peculato l'appropriazione, da parte del **titolare ed amministratore di fatto di una Onlus**, degli utili percepiti poiché non esercitando un servizio pubblico, i suoi responsabili non possono essere considerati incaricati di un pubblico servizio; né ai pagamenti ricevuti dall'ente pubblico può essere riconosciuta natura pubblicistica, in quanto tali esborsi, privi di qualsivoglia vincolo pubblicistico, costituiscono mero corrispettivo dei servizi resi dalla Onlus.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27202 del 13 giugno 2018)

Cass. pen. n. 19484/2018

Integra il reato di peculato la **condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici** dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che aveva utilizzato denaro dell'ente per lo svolgimento di attività di ricerca i cui proventi - brevetti e prototipo di un macchinario industriale - erano rimasti nell'esclusiva titolarità dell'agente e di altri privati, anziché dell'ente che aveva finanziato la ricerca).

—

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del direttore generale di una società per azioni, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che si appropri di fondi dei quali poteva disporre in ragione del potere di spesa attribuitogli in funzione della carica societaria ricoperta. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di truffa aggravata è configurabile nella diversa ipotesi in cui il pubblico agente, non avendo il possesso del bene di cui intende appropriarsi, se la procura fraudolentemente facendo ricorso ad artifici o raggiri).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19484 del 4 maggio 2018)

Cass. pen. n. 43133/2017

Integra l'appropriazione necessaria a configurare il delitto di peculato **la vendita di un bene a un prezzo irrisorio**, e non semplicemente di favore, del tutto sproporzionato al suo valore, compiuta nel contesto di **procedure funzionali a gestioni liquidatorie** di interesse pubblico. (Fattispecie relativa alla cessione di azioni di società pubbliche in liquidazione coatta amministrativa).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43133 del 20 settembre 2017)

Cass. pen. n. 53974/2016

Costituisce **peculato ordinario** e non peculato d'uso **l'utilizzo continuativo e sistematico di un bene mobile della pubblica amministrazione**, effettuato con criteri personalistici ed al di fuori di ogni controllo, tanto che non sia più possibile stabilire se ed in quale misura il bene rimanga ancora destinato a finalità pubblicistiche.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 53974 del 20 dicembre 2016)

Cass. pen. n. 29617/2016

**L'amministratore di sostegno** riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò **integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione**. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29617 del 13 luglio 2016)

Cass. pen. n. 35988/2015

Integra il delitto di peculato la condotta del **medico dipendente di un ospedale pubblico** il quale, **svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, omette poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima**, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo, e non in ragione di un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo "intuitu personae", ovvero scaturito da una situazione "contra legem", priva di relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo che, pur essendo stata accertata l'illecita percezione di denaro e lo svolgimento dell'attività al di fuori delle regole prescritte per l'attività professionale "intra moenia", non fosse stato chiarito se l'imputato avesse un titolo di legittimazione in base al quale, operando all'interno di un ospedale pubblico, aveva riscosso le somme di denaro dai pazienti).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35988 del 4 settembre 2015)

Cass. pen. n. 9660/2015

In tema di peculato, il **possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio** non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello **che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui**, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola **occasione** per un tale comportamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di peculato la condotta di appropriazione del danaro contenuto in un portafogli smarrito dal titolare, posta in essere dal carabiniere che aveva ricevuto in consegna il portafogli dall'autore del rinvenimento).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9660 del 5 marzo 2015)

Cass. pen. n. 4959/2015

Integra la fattispecie incriminatrice del peculato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la condotta **dell'ufficiale giudiziario che, nel corso di una procedura di pignoramento, versa su conti correnti bancari a sé intestati le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori eseguiti**, e solo successivamente tramuta le stesse in assegni circolari versati in favore dei creditori pignoranti. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità dei reati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poiché la violazione dei doveri d'ufficio, determinata dalla mancata redazione del verbale di pignoramento, aveva costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazione, mentre il comportamento fraudolento era stato finalizzato unicamente all'occultamento dell'illecita appropriazione).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4959 del 3 febbraio 2015)

Cass. pen. n. 53125/2014

Integra il delitto di peculato la condotta del **pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A.**, in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso "uti dominus". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di peculato nella condotta di un ufficiale di anagrafe il quale si era appropriato del denaro consegnatogli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità da lui rilasciate).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 53125 del 19 dicembre 2014)

Cass. pen. n. 10309/2014

Ai fini della distinzione tra **peculato e truffa** non rileva il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale

abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la qualificazione come truffa del comportamento di un incaricato di pubblico servizio che aveva concorso all'accaparramento indebito di finanziamenti regionali per attività di formazione professionale, conseguiti per effetto dell'artificiosa rappresentazione dei costi sopportati per l'organizzazione dei corsi).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10309 del 4 marzo 2014)

Cass. pen. n. 5087/2014

L'elemento distintivo tra il delitto di **peculato e quello di truffa aggravata** dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti del responsabile di un'associazione incaricata dell'organizzazione di corsi di formazione professionale, che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base della prospettazione di spese in realtà "gonfiate", anche se la relativa documentazione era stata prodotta solo all'atto della liquidazione dell'ultima rata del contributo).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5087 del 31 gennaio 2014)

Cass. pen. n. 42836/2013

Non sussiste il delitto di peculato **in assenza di intrinseco rilievo economico dell'oggetto** dell'appropriazione e di concreta incidenza di quest'ultima sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio. (Fattispecie relativa **all'appropriazione di un pass per disabili, rilasciato a persona poi deceduta** ed utilizzato da un vigile urbano).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42836 del 18 ottobre 2013)

Cass. pen. n. 41599/2013

L'elemento distintivo tra il delitto di **peculato** e quello di **truffa aggravata**, ai sensi dell'art. 61 n. 9, c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva



conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41599 del 8 ottobre 2013)

Cass. pen. n. 41093/2013

Integra il delitto di **peculato** e non quello di **truffa aggravata** la condotta del responsabile del servizio di economato di un ente pubblico (nella specie, un comune) che predisponga e sottoscriva mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di qualsiasi riscontro per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolgeva il servizio di tesoreria.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41093 del 4 ottobre 2013)

Cass. pen. n. 39010/2013

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n.9, c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato nei confronti di dirigenti di una ASL che avevano autorizzato pagamenti per prestazioni inesistenti fatturate da una società, sulla base di un preventivo accordo illecito).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39010 del 20 settembre 2013)

Cass. pen. n. 35512/2013

Commette il delitto di peculato il **portalettere** che, avendo la disponibilità per ragioni del suo servizio di pacchi contro assegni, si **appropri dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi importi**, spettanti ai legittimi creditori.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35512 del 26 agosto 2013)

Cass. pen. n. 34524/2013

Integra il delitto di **peculato d'uso** la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che **utilizza per fini personali la connessione internet sul computer dell'ufficio in suo possesso**.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34524 del 8 agosto 2013)

Cass. pen. n. 34489/2013

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile della P.A. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il peculato per l'appropriazione di merce sequestrata contenuta in una stanza della questura da parte di un poliziotto, che aveva la possibilità di utilizzare e disporre della stanza medesima).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34489 del 8 agosto 2013)

Cass. pen. n. 28974/2013

**I titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche** vanno considerati **incaricati di pubblico servizio** poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28974 del 8 luglio 2013)

Cass. pen. n. 28424/2013

Commette il delitto di peculato il **mandatario dell'Automobile Club Italiano che si appropria delle somme riscosse per le tasse automobilistiche.**

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28424 del 1 luglio 2013)

Cass. pen. n. 19054/2013

In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il **telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso** se produce un **danno apprezzabile al patrimonio** della P.A. o di terzi, ovvero una **lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio**, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative.

—

In tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo di utenze cellulari per fini personali).

—

La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell'ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p., comma 2.

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 19054 del 2 maggio 2013)

Cass. pen. n. 18909/2013

L'elemento distintivo tra il delitto di **peculato** e quello di **frode informatica** aggravata ai danni dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette "res" avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell'ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procura il possesso delle predette "res" fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato gli estremi della frode informatica pluriaggravata - ai danni dello Stato, nonché ex art. 61, comma primo, n. 9, c.p. - nella condotta del gestore di una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi qualifica di incaricati di pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di prelievo erariale all'Erario sul costo di ogni partita effettuata dagli utenti sulle "slot machines").

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18909 del 30 aprile 2013)

Cass. pen. n. 16381/2013

Integra il delitto di **peculato**, e non quello di **abuso di ufficio**, la condotta del **pubblico ufficiale** che, comportandosi "uti dominus" rispetto alla cosa di cui abbia il possesso per ragioni di ufficio, la ceda, anche provvisoriamente, a terzi estranei all'amministrazione, perché ne facciano un uso al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato in un'ipotesi in cui un **vigile urbano aveva ceduto in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio, la radiotrasmittente**, utilizzabile per le comunicazioni con la centrale operativa, al titolare di un'impresa di soccorso stradale, per consentirgli di conoscere gli incidenti che avvenivano nel territorio, di recarsi tempestivamente sui luoghi e di lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16381 del 10 aprile 2013)

Cass. pen. n. 7492/2013

In tema di peculato, la nozione di **possesso di danaro** deve intendersi come comprensiva non solo della **detenzione materiale** della cosa, ma anche della sua **disponibilità giuridica**, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti "uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. (Fattispecie nella quale le mogli del Sindaco, dell'assessore al turismo e di un consigliere comunale avevano beneficiato "pro quota", senza alcun titolo istituzionale, delle

somme stanziare dal Comune per provvedere al vitto ed all'alloggio in favore dei componenti della delegazione comunale invitata a partecipare ad un progetto di gemellaggio con un comune francese).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7492 del 15 febbraio 2013)

Cass. pen. n. 46244/2012

Il peculato d'uso costituisce una figura autonoma di reato e non una mera circostanza attenuante del peculato previsto dal primo comma dello stesso articolo.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46244 del 27 novembre 2012)

Cass. pen. n. 18161/2012

Integra il delitto di **peculato** la condotta del **pubblico ufficiale che, dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente**, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. (Fattispecie in tema di riscossione per la vendita di grattini a titolo di canone del servizio comunale di parcheggio a pagamento).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18161 del 14 maggio 2012)

Cass. pen. n. 5006/2012

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (Fattispecie relativa ad un episodio di **spostamento dell'autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario** prima di riconsegnare il veicolo all'amministrazione).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5006 del 9 febbraio 2012)

Cass. pen. n. 33472/2011

Risponde del delitto di peculato **l'amministratore di beni confiscati in sede di prevenzione il quale stipuli a proprio favore polizza assicurativa a nome delle società destinatarie del provvedimento di confisca**, e con frequenza periodica prelevi, versandole sul proprio conto corrente, somme ad asserito titolo di acconto sul suo compenso professionale, senza munirsi della preventiva e necessaria autorizzazione dell'Agenzia del Demanio.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33472 del 9 settembre 2011)

Cass. pen. n. 30280/2011

Esula la configurabilità del peculato militare, previsto dall'art. 215 c.p.m.p., sussistendo invece quella del c.d. "peculato d'uso", prevista dall'art. 314, comma secondo, c.p., (priva di corrispondenza nel citato art. 215 c.p.m.p.), nel caso di condotta consistente nell'aver l'imputato, avvalendosi del proprio grado militare, disposto l'impiego di mezzi dell'amministrazione militare (nella specie, un aereo ed alcuni veicoli terrestri) per finalità estranee al servizio, nulla rilevando che tale impiego abbia avuto una certa durata nel tempo, dovendosi al riguardo ritenere che l'espressione "uso momentaneo" contenuta nel citato art. 314, comma secondo, c.p. non vada intesa come "uso istantaneo" ma piuttosto come "uso temporaneo" e tale, quindi, da esaurirsi in un tempo comunque limitato, trascorso il quale il bene torna alla sua naturale destinazione.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30280 del 29 luglio 2011)

Cass. pen. n. 27981/2011

Commette il delitto di peculato il **portalettere che si impossessi di un vaglia postale** di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l'importo, atteso che lo stesso assume nel caso di specie la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27981 del 15 luglio 2011)

Cass. pen. n. 26812/2011

Integra il delitto di peculato d'uso, e non quello di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., la condotta di momentaneo impossessamento posta in essere, attraverso l'abusiva circolazione di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, da parte del custode che non ne sia proprietario, o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26812 del 8 luglio 2011)

Cass. pen. n. 25695/2011

Integra il delitto di peculato la **guardia giurata di un aeroporto che, avendone la disponibilità per ragioni di servizio, si appropri degli oggetti volontariamente lasciati dai passeggeri ai filtri di sicurezza** predisposti per i controlli delle partenze aeroportuali.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25695 del 28 giugno 2011)

Cass. pen. n. 17109/2011

Integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione indebita. la condotta del **titolare di una tabaccheria che si appropri di una somma di denaro della quale abbia il possesso perché autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali.**

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17109 del 3 maggio 2011)

Cass. pen. n. 7177/2011

**Non** è configurabile il reato di **peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio**, quando la condotta abusiva **non abbia leso la funzionalità della P.A.** e **non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile**, in relazione all'utilizzo del carburante e dell'energia lavorativa degli autisti addetti alla guida. (Fattispecie relativa a nove **episodi di indebito utilizzo di autovetture** di servizio da parte di **assessori comunali**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7177 del 24 febbraio 2011)

Cass. pen. n. 670/2011

L'appropriazione degli interessi maturati sulle somme di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato non integra un autonomo fatto di peculato, posto che il reato si perfeziona con l'appropriazione del bene e non rilevando dunque, se non ai fini della valutazione del disvalore del fatto e della quantificazione del danno, i frutti prodotti "medio tempore" dallo stesso.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 670 del 13 gennaio 2011)

Cass. pen. n. 41709/2010

**Non integra** né il delitto di **peculato**, né quello di **abuso d'atti d'ufficio** la condotta del pubblico funzionario che **utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso.**

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41709 del 25 novembre 2010)

Cass. pen. n. 41307/2010

Integra il delitto di peculato **l'esattore di una società privata incaricata dal Comune per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada, il quale si appropri delle somme riscosse**, atteso che egli nell'espletamento di tale funzione è un pubblico ufficiale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 41307 del 22 novembre 2010)

Cass. pen. n. 39584/2010

Integra il delitto di peculato la condotta del **presentatore delegato dal notaio per l'incasso o il protesto di titoli cambiari insoluti alla scadenza, che si appropri delle somme di denaro corrispostegli dai debitori in**

**ritardato pagamento degli effetti cartolari**, omettendo di provvedere al versamento dei relativi importi nei conti bancari intestati al notaio.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39584 del 10 novembre 2010)

Cass. pen. n. 39363/2010

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, il possesso della cosa oggetto di appropriazione non può ritenersi determinato da ragioni di ufficio o servizio qualora sia stato conseguito per un evento fortuito ovvero per il fatto del terzo che abbia consegnato il bene al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, ma non in ragione delle mansioni svolte dai medesimi.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39363 del 9 novembre 2010)

Cass. pen. n. 37750/2010

Integra il delitto di peculato la condotta del **curatore che si appropri dei beni di una società fallita**, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico, isolandoli dal patrimonio fallimentare e spostandoli dal luogo in cui sono custoditi al fine di poterli utilizzare "uti dominus" all'interno del proprio studio professionale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37750 del 22 ottobre 2010)

Cass. pen. n. 35150/2010

**Non** integra il delitto di **peculato** la condotta del pubblico ufficiale che **utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l'attività lavorativa prestata dal suo sottoposto, atteso che l'energia umana, non essendo cosa mobile, non è suscettibile di appropriazione.**

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35150 del 29 settembre 2010)

Cass. pen. n. 34335/2010

Integra il delitto di peculato il **curatore dell'eredità giacente che si appropri di un bene ereditario**, anche qualora sia stato nominato all'esito di una procedura attivata in assenza dei presupposti di legge.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34335 del 23 settembre 2010)

Cass. pen. n. 28125/2010

È pubblico ufficiale il **coadiutore dell'esattore concessionario** del servizio di tesoreria di un ente territoriale, ancorché non formalmente investito della pubblica funzione ed in quanto funzionario **di fatto**, e risponde pertanto del reato di peculato per **l'indebita appropriazione delle somme ricevute nello svolgimento della sua attività.**

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28125 del 19 luglio 2010)

Cass. pen. n. 12611/2010

Integra il delitto di peculato la condotta **dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, subito dopo aver rinvenuto della sostanza stupefacente e senza provvedere alla redazione di formale verbale di sequestro, proceda alla sua distruzione mediante dispersione.**

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12611 del 31 marzo 2010)

Cass. pen. n. 4668/2010

Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del responsabile dell'ufficio tributi di un comune che, dopo aver indotto dei commercianti ambulanti a versare a sue mani le somme effettivamente dovute a titolo di tassa di occupazione del suolo pubblico, le trattienga in misura integrale o parziale senza annotare i pagamenti sull'apposito registro, rilasciando ai contribuenti ricevute intestate all'ufficio di appartenenza redatte su stampati sottratti dal medesimo.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4668 del 3 febbraio 2010)

Cass. pen. n. 1938/2010

Non integra il delitto di peculato, non essendo ravvisabile alcuna condotta appropriativa nel suo comportamento, il comandante dei vigili urbani che provveda, mediante formali provvedimenti e al fine di ripristinare la ritenuta regolarità della gestione contabile, alla restituzione delle somme versate da alcuni contravventori al codice della strada presso la tesoreria comunale anziché all'ufficio deputato ad incassarle. (Fattispecie in cui le somme delle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada avrebbero dovuto essere versate su di un conto corrente intestato ad un Consorzio tra più comuni istituito per la gestione unitaria del servizio di polizia locale).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1938 del 15 gennaio 2010)

Cass. pen. n. 38691/2009

**Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente**, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. (Fattispecie nella quale il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell'ente, per soddisfare un proprio diritto di credito, vantato nei confronti di quest'ultimo, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione).

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 38691 del 6 ottobre 2009)



Cass. pen. n. 25541/2009

Integra il delitto di peculato l'uso, sia pure temporalmente limitato, di un'autovettura di servizio per fini personali estranei agli interessi dell'amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo **dell'autovettura di un comune, in giorno prefestivo, da parte di un consigliere comunale che ne aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio**).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25541 del 18 giugno 2009)

Cass. pen. n. 25537/2009

**Integra il delitto di abuso d'ufficio l'utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti d'istituto, non rilevando a tal fine le disfunzioni o l'entità del danno cagionato alla P.A., ma solo l'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato dall'agente a sé stesso o a terzi.** (Fattispecie relativa alla modifica dell'originaria imputazione di peculato nel delitto di abuso d'ufficio continuato, in cui un prefetto ha disposto e consentito diversi accompagnamenti della moglie per viaggi effettuati con autovetture di servizio).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25537 del 18 giugno 2009)

Cass. pen. n. 23066/2009

Integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge. (Nella fattispecie, relativa a prelievi effettuati dai presidenti di una regione su fondi riservati accreditati in un capitolo del bilancio regionale, la S.C. ha qualificato il fatto come peculato e non come abuso d'ufficio, precisando che quest'ultimo è configurabile nel solo in caso in cui la spesa avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma riconducibili comunque alle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23066 del 4 giugno 2009)

Cass. pen. n. 20952/2009

Integra il delitto di peculato la condotta del **cancelliere di un ufficio giudiziario, preposto al servizio del campione penale, che si appropri di titoli bancari versati da imputati condannati al pagamento di spese di giustizia o pene pecuniarie** ed intestati all'ufficio giudiziario stesso, anziché come prescritto all'ufficio del registro, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale, bensì anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio che consentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni l'occasione per un tale comportamento.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20952 del 19 maggio 2009)

Cass. pen. n. 13107/2009

Integra il delitto di peculato la condotta del coadiutore del curatore del fallimento che si appropria di beni della società dichiarata fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13107 del 25 marzo 2009)

Cass. pen. n. 12141/2009

Nel caso di riscossione di denaro per conto della P.A., il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell'ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall'art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato. (Fattispecie in tema di riscossione di tributi comunali).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12141 del 19 marzo 2009)